

Comune di Cordenons

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

**Approvato con deliberazioni Consiglio Comunale nr.39 del 21.07.1999 e
nr.58 del 29.09.1999**

TITOLO I

Oggetto del Regolamento

Art.1

Con il presente Regolamento il Comune, nel riconoscere, favorire e valorizzare le libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, determina e disciplina le forme e le modalità di partecipazione istituzionale delle associazioni operanti nel campo delle attività culturali, sociali, educative, ricreative e di volontariato e il loro coordinamento.

Art.2

La partecipazione istituzionale, al fine di favorire l'integrazione tra l'intervento pubblico e quello del privato, si realizza nell'incontro e nel confronto tra le Istituzioni Pubbliche e le Forme associative iscritte nell'apposito albo previsto dall'art.5.

A tale scopo il Comune promuove l'istituzione della Consulta delle Associazioni, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni Consiliari e coordinandone l'attività con quelle già operanti nella struttura dell'Ente.

Art.3

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della Legge 8 giugno 1990 n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Art.4 - Forme associative

Sono "Forme associative" a norma dell' art. 9 dello Statuto Comunale i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni culturali, sportive e ambientaliste e ogni altro ente appartenente al settore denominato del "No profit" che sia portatrice di interessi collettivi anche a livello sovracomunale o produttrice di servizi di interesse pubblico.

La qualifica di “ Forma Associativa” è rilevante esclusivamente per quanto stabilisce il presente regolamento.

Art.5 - Albo comunale delle forme associative

E' istituito presso la Segreteria del Sindaco l'Albo Comunale delle Forme Associative al solo scopo di individuare nel territorio i soggetti cui affidare compiti di pubblico interesse coordinati con il sistema degli interventi pubblici nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo dettato dalla Giunta Comunale.

L'iscrizione all'Albo non interferisce con requisiti richiesti ad altri fini dalla legge ed è subordinata all'esercizio di un'attività costante nel territorio e significativamente aperta ai bisogni emergenti e crescenti di natura sociale, culturale, ricreativo-sportiva e ambientale.

L'Ufficio di Segreteria del Sindaco, su istanza delle interessate, registra le Forme Associative che operano sul territorio e ne favorisce il raggruppamento con altre già esistenti. Il raggruppamento di due o più Forme Associative comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo di quei soggetti ad esso aderenti che avevano già ottenuto singolarmente l'iscrizione.

L'Albo è articolato per settori di attività e di impegno così individuate:

1. Cultura ed Ambiente;
2. Sport;
3. Volontariato ed Associazioni combattentistiche
4. Immigrazione;
5. Terza Età, sanità ed assistenza sociale;
6. Politiche giovanili e familiari;

Art.6 - Iscrizione e cancellazione dall'Albo

L'iscrizione nell'Albo delle Forme Associative è disposta dal Sindaco al quale deve essere indirizzata la relativa domanda.

Al solo scopo di ottenere la registrazione è necessario che ciascuna Forma Associativa depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nome del legale rappresentante. Sono inoltre necessari i seguenti requisiti: a) assenza di qualsiasi scopo di lucro; b) ordinamento interno a base democratica ed organismi rappresentativi regolarmente costituiti; c) almeno sei mesi di utile attività sul territorio perdurante al momento della domanda e prevedibile continuità operativa, d) relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare.

Il Sindaco, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa richiesta alla Forma Associativa.

Il Sindaco può rigettare la domanda di iscrizione esclusivamente per mancanza dei requisiti.

Prima del rigetto il Sindaco invita la Forma Associativa a presentare entro giorni quindici le proprie osservazioni.

Eccezionalmente possono essere iscritte Forme Associative di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di operatività.

Qualora la Forma Associativa si estingua o perda i requisiti che ne avevano legittimato l'iscrizione, il rappresentante legale deve immediatamente darne comunicazione al Sindaco.

Il Sindaco provvede alla cancellazione della Forma Associativa a far data dall'avvenuta comunicazione di cui al comma precedente ovvero quando accerti d'ufficio la causa di estinzione o il venir meno dei requisiti.

Le Forme Associative iscritte ad Albi e Registri regionali o provinciali del Volontariato e dell'Associazionismo sono iscritte d'ufficio all'Albo.

Sono pure iscritte d'ufficio all'Albo quelle Forme Associative che hanno già depositato copia dello Statuto, salvo rinuncia da comunicare al Sindaco entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.7 - Diritti ed obblighi delle Forme Associative iscritte

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Forme Associative dà diritto a far parte della Consulta delle Associazioni di cui al successivo art.8.

Ciascuna Forma Associativa ha diritto di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Amministrazione nel settore in cui essa opera.

Il parere richiesto è meramente consultivo.

Ciascuna Forma iscritta si rende disponibile a collaborare alla realizzazione delle iniziative che l'Amministrazione decida di intraprendere nel settore di competenza e che siano volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale dei cittadini cordenonesi.

Fermo restando gli obblighi previsti dal Regolamento per l'assegnazione di contributi, le Formazioni iscritte che usufruiscano a vario titolo di spazi e strutture comunali sono tenute a presentare annualmente apposito rendiconto delle entrate e delle uscite.

Art.8 - Consulta delle Associazioni

Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni, indicandone le finalità, la composizione e le modalità di raccordo con gli organi comunali.

Con la domanda la Forma Associativa si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando chi vi parteciperà come rappresentante effettivo.

Ogni Forma Associativa si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.

Art.9 - Finalità della Consulta delle Associazioni

Sono finalità della Consulta delle Associazioni:

- la crescita della partecipazione dei cittadini alle attività delle associazioni e alla conoscenza dei problemi della collettività, favorendo l'integrazione sociale;
- il coordinamento delle Associazioni aderenti nel rispetto delle singole identità;
- la valorizzazione del contributo di ciascuna Forma Associativa aderente attraverso la definizione di programmi indirizzati al raggiungimento di obiettivi generali e comuni;
- la diffusione delle attività svolte dalle singole Forme Associate.

Art.10 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta: il Presidente, il Direttivo e l'Assemblea.

Art.11 - Presidente della Consulta

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Forme Associate iscritte all'Albo, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una volta soltanto.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Consulta;
- convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno e la presiede;
- convoca e presiede il Direttivo coordinandone i lavori;
- assume le decisioni urgenti sottoponendole alla ratifica del Direttivo nella prima riunione successiva;
- promuove e coordina l'attività del Direttivo;

Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea o il Direttivo ogniqualvolta $\frac{1}{4}$ dei componenti ne fanno richiesta.

Il Presidente può richiedere alla Giunta Comunale di essere sentito su questioni che interessano particolarmente l'attività della Consulta.

Art.12 - Direttivo

Il Direttivo è costituito dal Presidente e da N. 8 membri eletti dall'Assemblea. Le riunioni del Direttivo sono ritenute valide quando intervengono almeno 5 (cinque) componenti ivi compreso il Presidente o, in caso di assenza, il Vice Presidente. Per le votazioni è necessaria la partecipazione di almeno 5 (cinque) votanti.

Le decisioni del Direttivo dovranno comunque ottenere la maggioranza assoluta dei votanti.

Il Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti una volta soltanto.

Il Sindaco o l'Assessore Delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Il Direttivo è l'organo esecutivo degli orientamenti e delle proposte scaturite dall'Assemblea.

Il Direttivo:

- nella prima riunione di costituzione nomina un Vice-Presidente ed un segretario col compito di redigere il verbale della seduta;
- concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- esegue le decisioni dell'Assemblea predisponendo gruppi di lavoro;
- elabora progetti di settore da presentare direttamente all'Assessore competente.
- richiede, se del caso, il parere degli organismi consultivi del Comune già costituiti.

Il Direttivo decade automaticamente nel caso di dimissioni del Presidente dell'Assemblea. In questo caso i componenti restano in carica fino all'insediamento dei successori e la Presidenza viene assunta dal Vice-Presidente.

Art.13 - Assemblea della Consulta

L'Assemblea è il massimo organo decisionale della Consulta delle Associazioni.

Essa è formata:

- dal Presidente;
- dai rappresentanti delle Forme associative iscritte all'Albo.

Per la validità delle riunioni e delle votazioni è necessaria la partecipazione, oltre al Presidente o in caso di assenza il suo Vice, della metà più uno dei rappresentanti delle Forme associative iscritte all'Albo.

Il Sindaco o l'Assessore delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto, ma hanno il diritto di prendere la parola.

Il Sindaco o l'Assessore delegato presiedono l'Assemblea in occasione della prima riunione e del rinnovo dell'organo elettivo, sovrintendendo alle operazioni di voto.

Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto. E' ammesso un solo voto per delega.

I documenti all'ordine del giorno si intendono approvati col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina tra gli intervenuti un segretario avente il compito di stendere il verbale della seduta.

L'Assemblea:

- elegge fra i rappresentanti delle Forme associative il Presidente e i membri del direttivo;
- determina gli indirizzi generali di programma e quelli di settore;
- promuove di concerto con l'Amministrazione comunale iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive, curando all'uopo l'organizzazione di convegni, studi, ricerche e manifestazioni;
- esprime pareri sugli atti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione

Comunale che riguardano le aree indicate dall'art.5, avanzando in merito proposte proprie.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a valutare tali pareri, senza peraltro l'obbligo di conformarvisi.

Art.14 Commissioni di settore

La Consulta delle Associazioni può istituire commissioni su materie che riguardino specificamente una o più formazioni associative col compito di elaborare nuovi schemi di progettazione coinvolgendo anche le Forme associative non direttamente interessate sul punto.

Art.15 Forme di finanziamento della Consulta delle Associazioni

L'Amministrazione garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione compatibilmente con le proprie esigenze organizzative:

- sala delle riunioni;
- segreteria del Sindaco;

La Giunta Comunale, nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo politico-amministrativo e informate le Commissioni Consiliari competenti, può definire nell'ambito delle previsioni di bilancio programmi di finanziamento per sostenere particolari progetti e attività della Consulta aventi carattere sperimentale, salvo richiedere in questo caso apposito rendiconto.

Titolo III Disposizioni finali

Art.16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.

Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo e diffuso ai sensi delle norme in vigore

APPROVATO DAL CO.RE.CO. DI UDINE IN DATA 18.10.1999 PROT.NR.37924
